



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



UNIONE
LOMBARDA
ORDINI
FORENSI



CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE – 2024

- ***CORSO VIA ZOOM***

QUINTO MODULO: 24 settembre 2024 ore 10.00 – 13.00

LE DIVERSE FORME DI VIOLENZA E LA SUA LETTURA

- *Differenza tra violenza e conflitto nelle separazioni personali.*

DEFINIZIONI

CONFLITTO

VIOLENZA

+

•

0

contrasto, divergenza, opposizione, resistenza critica senza componenti di dannosità irreversibile. Intenzione di mantenere il rapporto in vista di possibili cambiamenti. **Area della relazione** possibile anche se faticosa e problematica

danneggiamento intenzionale dell'avversario per creare danno irreversibile, volontà di risolvere il problema (conflitto) eliminando chi porta il problema stesso. **Area della eliminazione relazionale** (distruzione)

DEFINIZIONI

CONFLITTO

VIOLENZA

+

•

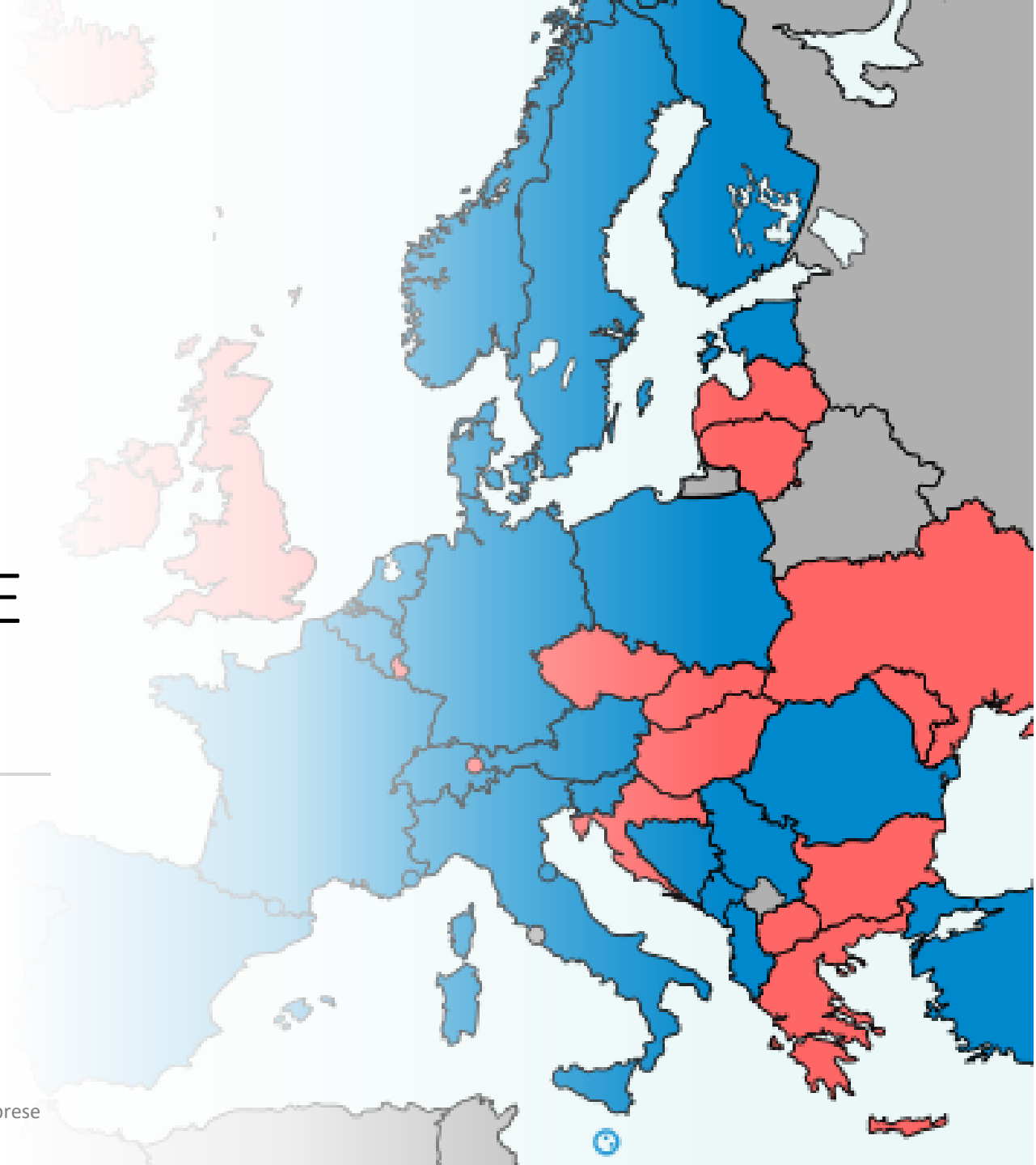
0

contrasto, divergenza, opposizione, resistenza critica senza componenti di dannosità irreversibile. Intenzione di mantenere il rapporto in vista di possibili cambiamenti. **Area della relazione** possibile anche se faticosa e problematica

danneggiamento intenzionale dell'avversario per creare danno irreversibile, volontà di risolvere il problema (conflitto) eliminando chi porta il problema stesso. **Area della eliminazione relazionale** (distruzione)



CONVENZIONE ISTANBUL



Convenzione di ISTANBUL

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (firmata a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata con la legge 27 giugno 2013 n. 77 – entrata in vigore il 1 agosto 2014).

ART. 3 violazione diritti umani

- Art. 3 : violenza nei confronti delle donne definita come *“violazione dei diritti umani*

e la discriminazione comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione, la privazione arbitraria della libertà sia nella vita pubblica sia nella vita privata”

- Violenza domestica :
- “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”

Definizione Violenza domestica

Violenza di genere

- Violenza contro le donne basata sul genere :
- *“qualsiasi violenza diretta contro una donna – intendendosi anche le ragazze con meno di 18 anni – in quanto tale o che colpisca le donne in modo sproporzionato*

- **Violenza economica** : atteggiamenti – spesso non riconosciuti come violenza – volti ad impedire che il familiare diventi economicamente indipendente, in modo da poter esercitare su di lui un controllo indiretto ma incisivo
- **Violenza “assistita”** : violenza subita non dal minore in prima persona, ma cui il minore assiste o direttamente (trovandosi nella stessa stanza in cui i genitori stanno litigando) o indirettamente (essendo a conoscenza della violenza) o percependone gli effetti

CONFLITTO

contrasto, divergenza, opposizione, resistenza critica senza componenti di dannosità irreversibile. Intenzione di mantenere il rapporto in vista di possibili cambiamenti. **Area della relazione** possibile anche se faticosa e problematica

VIOLENZA

danneggiamento intenzionale dell'avversario per creare danno irreversibile, volontà di risolvere il problema (conflitto) eliminando chi porta il problema stesso. **Area della eliminazione relazionale** (distruzione)

Conflitto

caratterizzato da :

- Consenso alla lotta da parte di entrambi (= litigio)
- Situazione paritaria tra i due partner (= simmetria)
- Non c'è intenzione di sottomissione o umiliazione o annientamento

VIOLENZA

caratterizzata da :

Condizione di supremazia di uno sull'altro (=asimmetria e unilateralità)

Uso intenzionale della forza fisica o psicologica per dominare l'altra persona

Lo scopo delle azioni o delle parole è quello di ferire, sottomettere, umiliare l'altra persona

La vittima subisce un danno fisico, sessuale, psicologico, talvolta anche permanente

- Una relazione conflittuale può trasformarsi in una relazione violenta nel momento in cui uno dei due partner non reagisce più al conflitto, perché subentra la paura delle reazioni dell'altro e degli effetti che queste possono provocare



Cosa differenzia una
relazione conflittuale
da una relazione
violenta

Il termine CONFLITTO presuppone :
consenso alla lotta di entrambe le parti
forze simili in campo

esiti alterni (ora prevale l'uno, ora può
prevalere l'altro)

che non sia sottomissione/umiliazione/
annientamento della parte perdente

Nella VIOLENZA :

Non c'è consenso tra i partner

Le forze in campo sono dispari

È sempre o quasi sempre una parte che prevale
sull'altra (l'esito dello scontro è prevedibile)

Chi soccombe riceve un danno all'incolumità
fisica/psicologica/sessuale/economica

Una delle due parti è controllata costantemente
dall'altra e la teme

CONFLITTO DI COPPIA

In un conflitto di coppia l'identità di ciascuna parte è preservata, c'è il rispetto reciproco, mentre questo non avviene quando lo scopo è dominare o annichilire l'altro

(Hirigoyen, 2005)

VIOLENZA DI COPPIA

Il conflitto distruttivo diventa violenza se :

È cronico, nascosto

Non viene discusso

Non permette lo scambio di informazioni

Presenta escalation (ciascuno vuole superare l'altro)

Coinvolge terzi

Non viene risolto

Non facilita la crescita della relazione

CONFLITTO DI COPPIA

Il conflitto è un aspetto inevitabile delle relazioni umane che può presentarsi sotto diverse modalità. Nel conflitto ciascun partner ha la possibilità di svolgere un proprio ruolo, le parti sono coinvolte allo stesso livello.

VIOLENZA DI COPPIA

Nella violenza c'è chi agisce il predominio, il controllo sulla vittima che viene degradata con il fine ultimo di annientarla. Quello che permette di distinguere la violenza coniugale da un semplice litigio non sono le botte o le parole offensive, bensì l'asimmetria nella relazione. Nelle coppie caratterizzate da violenza nei legami intimi vi è l'impossibilità a dialogare e comunicare.

Come distinguere la «conflittualità» dai maltrattamenti
in famiglia

v. Cass., VI Pen., 15 settembre 2023, n. 37978



La Suprema Corte ribadisce alcuni punti fermi
sull'interpretazione giudiziale delle condotte di violenza
 motivate dal genere.

Il caso Trib. Napoli

Il Tribunale di Napoli aveva condannato l'imputato per il reato di maltrattamenti, fisici e morali, ai sensi dell'art. 572 c.p., nei confronti della convivente, sulla base delle dichiarazioni che quest'ultima aveva reso in dibattimento, confermano il contenuto delle numerose denunce presentate negli anni a seguito delle violenze subite, iniziate quando la vittima aspettava il figlio di entrambi.

Dalle dichiarazioni della vittima, confermate da diversi testimoni, era emerso che l'uomo aveva nel tempo assunto comportamenti fortemente aggressivi, minacciandola e picchiandola con schiaffi e pugni, lanciandole oggetti e danneggiando mobili in casa, accusandola di averlo tradito, costringendola ad avere rapporti sessuali, fino a costringerla ad andarsene di casa con il figlio

Corte App. Napoli

Il La Corte d'Appello ha assolto l'imputato, basandosi su una convinzione, non fondata, che «nonostante la certa credibilità della persona offesa circa le violenze fisiche e psicologiche, ..., tali da averla portata all'allontanamento dall'abitazione comune, ... in realtà non emergesse una condotta di sistematica sopraffazione dell'imputato, necessaria per l'integrazione del delitto di maltrattamenti, ma soltanto un'altalenante rapporto connotato dalla morbosa gelosia della persona offesa»

Cass. VI penale n.37978/23

La Suprema Corte, in primo luogo, ricorda che il giudice d'appello, che intenda ribaltare la condanna di primo grado, in forza del medesimo compendio probatorio, è tenuto ad offrire una «motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarata decisiva» (Cass. SS.UU., 21 dicembre 2017, n. 14800).

Secondo la Cassazione, detti principi sono stati completamente disattesi dal giudice di appello che ha invece utilizzato una motivazione logicamente contraddittoria, caratterizzata da gravi omissioni nella valutazione delle prove, in particolare del contenuto della testimonianza della persona offesa.

Dopo aver mosso le altre censure che leggerete nella citata sentenza, la Corte evidenzia come il vizio della motivazione della sentenza di secondo grado è in contrasto con la disciplina nazionale e sovranazionale in materia di violenza domestica e la consolidata giurisprudenza, di legittimità e della Corte Europea dei Diritti Umani, su questa sviluppata: essa, infatti, ha ritenuto che i «reiterati insulti, le botte, le aggressioni, i danneggiamenti e le minacce subite dalle vittime da parte del convivente, prive di sistematica sopraffazione, esprimevano una mera abitudine dei litigi nell'ambito della coppia»

Cass.
VI penale
n.37978/23

La Corte precisa che il delitto di maltrattamenti *«diversamente da quanto erroneamente sostenuto dalla Corte di appello di Napoli ... non ha come elemento costitutivo la sistematica sopraffazione, comunque, non permette alcuna confusione ... con le liti familiari»*

Occorre ricordare che, secondo i principi sanciti dalla Convenzione di Istanbul, il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza costituisce un diritto umano, quindi la decisione della Corte d'appello di Napoli si pone anche in contrasto con la Convenzione.

La Corte d'appello ignora, inoltre, che ciò che qualifica la condotta come maltrattante è che i reiterati comportamenti, anche solo minacciati, sono volti a ledere la dignità della persona offesa, ad annientarne pensieri ed azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà ed autodeterminazione, a ferirne l'identità di genere con violenze psicologiche ed umiliazioni, «in quanto il disegno discriminatorio che guida gli autori dei reati di violenza contro le donne è costituito dal deliberato intento di possesso, dominazione e controllo della libertà femminile per impedirla».

La Corte d'appello ha di fatto «normalizzato» le condotte di sopraffazione e di abuso che da più parti, a livello nazionale e sovranazionale, si stigmatizza e che crea quelle forme di vittimizzazione secondaria che, non solo sono vietate, ma disincentivano la vittima dal rivolgersi all'autorità giudiziaria per avere tutela.

Cass. VI penale n.37978/23

La Suprema Corte osserva che «la confusione tra il delitto di cui all'art. 572 c.p. e le ordinarie liti avviene quando non è presa in alcuna considerazione l'asimmetria, di potere e di genere, che esiste nel contesto di coppia o familiare oggetto di esame, ritenendola un dato neutro»

La Cassazione ricorda che la differenza tra la «conflittualità» e la violenza domestica si può cogliere:

nel fatto che esista o meno l'ascolto del giudizio e della volontà altrui;

che la relazione sia consapevolmente e strutturalmente sbilanciata a favore di uno solo dei due in ragione dell'identità sessuale;

che emerga o no un divario di potere fondato su costrutti sociali o culturali connessi ai ruoli di genere tali da creare modelli comportamentali fissi e costanti di prevaricazione;

che la sensazione di paura per l'incolumità o di rischio o di controllo riguardi sempre e solo uno dei due, anche utilizzando forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli minorenni della coppia.

Cass. VI penale n.37978/23

«la violenza avviene sempre e solo su un piano inclinato a favore dell'autore e gli esiti sono sempre unidirezionali a vantaggio di questi; mentre la conflittualità di coppia si sviluppa su un piano paritario, in cui i protagonisti si riconoscono reciprocamente come soggetti autonomi, dotati di dignità e di libertà, e gli esiti del contrasto sono alterni, non prevedibili e tali da non ingenerare mai paura nell'altro»

io avrei finito

...



GRAZIE DELL'ATTENZIONE

